



Sent. 27/2025
Rep. 36/2025

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE**

**SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
DEL SOVRAINDEBITATO**

88-1/2025 N.R. Proc. unit.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

Dr. Massimo Sergio Palumbo	Presidente
Dr.ssa Bianca Manuela Longo	Giudice
Dr. Pasquale Velleca	Giudice del.

Letto il ricorso per la liquidazione controllata del patrimonio ex artt. 268 e ss. cc.ii. depositato in data **29.05.2025** da **Gennaro Colasante**, nato a Nocera Inferiore il 20.02.1996 e residente a Nocera Superiore in Via G. Garibaldi n. 227,

ritenuta la propria competenza;

considerato che dalla relazione del gestore della crisi dott. Giuseppe Del Sorbo si evince che:

- il nucleo familiare della ricorrente è composto da Colasante Gennaro (ricorrente), COLASANTE BIAGIO (padre), D'ELIA GIUSEPPINA (madre), COLASANTE ELVIRA (sorella) e SELLITTI FELICE (nipote);
- su Colasante Gennaro grava una esposizione debitoria di complessivi euro 188.097,95 e precisamente:
 - 1) euro 61.999,55 derivanti da finanziamenti privilegiati;
 - 2) euro 35.388,41 verso fornitori;
 - 3) euro 30.198,02 per contributi non versati;
 - 4) euro 21.712,10 derivanti da un mutuo ipotecario;
 - 5) euro 12.938,65 per tributi;
 - 6) euro 12.065,48 da prestiti inadempiti;

mf

- 7) euro 6.059,04 da apertura di credito;
 - 8) euro 1.497,35 per aggio;
 - 9) euro 184,15 per inadempimento di un leasing;
 - 10) euro 3.917,60 nei confronti dell'occ;
 - 11) euro 2.137,60 nei confronti dell'advisor dott. Spera Vincenzo
- Colasante Gennaro è titolare di soli beni mobili del valore di euro 30.590,00;
 - il ricorrente (già titolare della ditta "Diecicalici di Colasante Gennaro", cancellata dal registro delle imprese in data 31.12.2024) attualmente è privo di reddito;
 - le spese mensili ammontano mediamente ad euro 620,00 (cfr. pag. 15);
 - il presumibile attivo della procedura ammonta ad euro 30.590,00 derivanti dalla vendita dei beni mobili;
 - il piano di liquidazione prevede la soddisfazione dei soli creditori prededucibili (100%), "privilegiati mobiliari ipotecari" (100%, cfr. pag. 17) e "privilegiati mobiliari non ipotecari" (4,62%, cfr. pag. 17);

Tenuto conto che il gestore della crisi ha attestato la veridicità dei dati esposti, nonché la completezza ed attendibilità della documentazione fornita dal debitore (cfr. pag. 18);

Udita la relazione del Giudice Delegato all'istruttoria;

Tenuto conto che il compenso del liquidatore sarà liquidato soltanto dopo l'approvazione del rendiconto (art. 275 co. 3 cc.ii.);

Rilevato che, stante il disposto dell'art. 6 cc.ii., il compenso per le prestazioni rese dall'occ potrà ritenersi spesa in prededuzione nei limiti previsti dalla legge, mentre le spese legali di assistenza nel ricorso per apertura della liquidazione controllata o di un eventuale advisor non possono ritenersi in prededuzione e dovranno essere oggetto di insinuazione al passivo, con ammissione secondo i criteri di legge (cfr. Trib. Torino 3.8.2023);

ritenuti sussistenti i presupposti per l'apertura della procedura,

tenuto conto che l'art. 270 cc.ii. dispone che il Tribunale *"nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale"*.

Ritenuto opportuno doversi nominare quale liquidatore un soggetto diverso dal professionista che ha redatto la relazione particolareggiata, non risultando la stessa sufficientemente chiara per le ragioni di seguito indicate:

- nella relazione si fa riferimento ad un “mutuo ipotecario mobiliare” (cfr. pag. 7) ed al creditore BCC di Scafati e Cetara (cfr. pag. 23), senza tuttavia chiarire cosa si intende con tale locuzione posto che, come noto, ad essere “ipotecario” è il mutuo immobiliare;
- l’art. 269 cc.ii. prescrive che la relazione dell’occ indichi “le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni”. Viceversa, nella relazione in esame la debitoria viene menzionata senza una sufficiente precisazione delle date di insorgenza delle obbligazioni di pagamento (per quanto concerne i tributi) né della data di conclusione dei contratti (per quanto concerne i finanziamenti, le aperture di credito, etc.)

P.Q.M.

1. **dichiara** l’apertura della liquidazione controllata del patrimonio di **COLASANTE GENNARO** (C.F. CLSGNR96B20F912D), nato a Nocera Inferiore il 20.02.1996 e residente a Nocera Superiore in Via G. Garibaldi n. 227
2. **nomina**, quale giudice delegato alla procedura, dot. Bruno N. Russo;
3. **nomina** liquidatore della procedura, ai sensi dell’art. 269, comma 2, CCII, dot. Camerata D’Aure,
4. **ordina** al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l’elenco dei creditori;
5. **assegna ai terzi che** vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato, un termine di **60 giorni** entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell’art. 201 CCII, con applicazione dell’art. 10 co. 3;
6. **dispone** che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
7. a precisazione di quanto sopra, **invita** il nominato liquidatore a valutare attentamente – e conseguentemente a motivare – il non subentro nell’esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo – nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l’esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;

8. **dispone** che – non appena la procedura avrà acquisito attivo - il liquidatore provveda ad aprire un c/c presso un istituto di credito (a scelta dell'ausiliario, a condizione che pratici condizioni economiche favorevole) intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice;
9. **dispone** che **entro trenta giorni** dalla comunicazione della sentenza il liquidatore provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori (art. 272 co. 1);
10. **dispone** che **entro novanta giorni** dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore provveda a completare l'inventario dei beni del debitore e rediga un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione. Si applica l'articolo 213, commi 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma è depositato in cancelleria ed approvato dal giudice delegato;
11. **rinvia** ad un successivo provvedimento – ed una volta acquisito attivo – la determinazione dell'importo eventualmente escluso dalla procedura, perché necessario a far fronte alle spese mensili del debitore;
12. **precisa** che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
13. **precisa** che, indipendentemente da quanto previsto nel ricorso per l'apertura della presente procedura, le vendite andranno effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;
14. **precisa** che i compensi dovuti agli ausiliari che operano nelle procedure di sovraindebitamento, liquidatore compreso, sono ridotti dal 15 al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori a mente del D.M. n. 202/2014;
15. **invita** il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
16. **raccomanda** all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
17. **dispone**, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Nocera Inferiore e sul sito internet www.astegiudiziarie.it nonché – qualora il debitore svolga attività d'impresa – presso il registro delle imprese;
18. **dispone** che il liquidatore provveda a notificare la sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;

Così deciso in Nocera Inferiore, 17/6/25

Il giudice est.
dr. Pasquale Velleca

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE CANCELLERIA SEZIONI CIVILI
19 GIU 2025
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL FUNZIONARIO Dott.ssa Alessandra Bisapia

Il Presidente
dr. Massimo Sergio Palumbo